



AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO IRAP 2003

AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

Il quadro e le relative istruzioni sono disponibili
nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Quest'anno il modello è predisposto per la compilazione della dichiarazione in euro per cui, tutti gli importi indicati in tale dichiarazione devono essere espressi nella nuova valuta. Non è più possibile indicare importi in lire. Il contribuente, pertanto, dovrà procedere alla conversione in euro di tutti gli importi espressi ancora nella vecchia valuta. A riguardo si rinvia a quanto disposto in materia dalle circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001.

Gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: AP caratterizzano il Modello UNICO riservato alle amministrazioni ed enti pubblici, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati.

È comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

Nelle ipotesi in cui si è verificata l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (come nel caso in cui, ad esempio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 70, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono stati costituiti istituti comprensivi scolastici ovvero sono state adottate misure di riorganizzazione per i convitti e gli educandi dello Stato), quest'ultimo dovrà presentare, oltre alla propria, una dichiarazione IRAP per ogni soggetto estinto in cui esporrà tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data in cui gli stessi hanno cessato l'attività. A tal fine indicherà, nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il codice fiscale del soggetto estinto e, nel campo del frontespizio del Mod. unico 2003- ENC" indicante il "Codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione", il proprio codice fiscale.

1.1

Generalità

Il modello IRAP "Unico 2003 – AP" va utilizzato dalle amministrazioni ed enti pubblici per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2002, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – di seguito D.Lgs. n. 446 –, e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità.

Sono tenute a utilizzare il presente modello le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Gli enti pubblici qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali, in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono comunque compilare il "Mod. UNICO 2003– SC", ancorché ricompresi tra i soggetti menzionati nella citata disposizione (è il caso, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari).

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve essere effettuata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del modello "Unico 2003 – ENC" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir) utilizzano, per la presentazione della dichiarazione IRAP, il frontespizio del "Mod. Unico 2003 – ENC", barrando la suddetta casella. I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "Unico 2003 – ENC", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Per le suddette amministrazioni pubbliche, la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'IRAP.

Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al periodo d'imposta 2002. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività istituzionale sia attività commerciale) dovrà procedersi alla compilazione delle corrispondenti sezioni e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi.

La quarta sezione attiene alla determinazione dell'imposta globalmente dovuta per le attività indicate nelle sezioni precedenti.

La quinta e la sesta sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'Irap dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alla Sezione I "Attività istituzionali".

La settima e l'ottava sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'Irap dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alle sezioni II "Attività commerciali" e III "Produttori agricoli".

1.2

Sezione I - Attività istituzionali

La sezione I attiene alla determinazione della base imponibile relativa alle attività istituzionali esercitate dalle suddette amministrazioni pubbliche.

Devono compilare questa sezione anche i consorzi tra enti locali che svolgono esclusivamente attività non commerciale, costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione). I consorzi aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale) determinano, invece, la base imponibile secondo le disposizioni applicabili ai soggetti commerciali e sono tenuti a compilare il "Mod. UNICO 2003 - SC".

Nel **rigo IQ1**, va indicato l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate (principio di cassa) al personale dipendente nel corso del 2002 in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La retribuzione erogata al personale dipendente, ma non soggetta ad imposizione contributiva (ad esempio T.f.r.), non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. L'assoggettamento ad imposizione contributiva di somme non erogate (ad esempio, giorni di sciopero) non comporta la concorrenza di tali somme alla formazione della base imponibile IRAP.

Non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

In caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante.

Concorrono a formare la base imponibile IRAP anche gli oneri relativi al personale assunto con contratto di lavoro interinale.

Nel **rigo IQ2**, vanno indicati:

- in **colonna 1**, le spese erogate relative agli apprendisti e, ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- in **colonna 2**, il 70 per cento delle spese erogate relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- in **colonna 3**, la somma delle spese di cui alle precedenti colonne 1 e 2.

Le spese da indicare nel rigo IQ2 devono riferirsi alle retribuzioni indicate nel rigo IQ1.

Nel **rigo IQ3**, va indicata la differenza tra il rigo IQ1 e il rigo IQ2.

Nel **rigo IQ4**, vanno indicate le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir. Si fa presente che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che non sono rese da un soggetto - residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

Per effetto del comma 1 dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446, sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1, lett. c), del Tuir esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 (la cui formalizzazione cioè sia stata effettuata entro la suddetta data anche se erogate successivamente). **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la non tassabilità ai fini Irap delle predette somme relative a borse di studio o assegni non è più limitata a quelli attribuiti fino al 31 dicembre 1999.**

Per quanto riguarda gli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, formalizzati prima del 31 dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data, ai sensi del citato art. 51, comma 6, si precisa che i medesimi devono essere assoggettati all'IRAP, posto che in tal caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio, che comporta una riproduzione complessiva dell'accordo allo spirare del termine finale e dà luogo ad un nuovo atto.

Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Nel **rigo IQ5**, vanno indicati i compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del Tuir (con esclusione dei redditi menzionati nella predetta disposizione connessi all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Nei predetti righe IQ4 e IQ5 non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

Nel caso in cui l'ente eserciti anche attività commerciali e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446, l'ammontare degli emolumenti da indicare nei predetti righe IQ1, IQ4 e IQ5, è ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-bis del citato D.Lgs. n. 446, dell'importo di essi specificamente riferibile alle stesse. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle medesime in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero per i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir, esclusi dall'Irpeg, quelle rilevanti ai fini dell'Iva.

Analogamente, nel caso in cui le spese di cui al rigo IQ2 riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata nella presente sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale secondo il predetto rapporto.

Nel **rigo IQ6**, va indicata la somma degli importi di cui ai righe IQ3, IQ4 e IQ5.

1.3

Sezione II - Attività commerciali

La sezione II va compilata dalle amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell'art. 5, del D.Lgs. n. 446.

Devono, altresì, compilare tale sezione, in luogo della sezione III, i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, nonché i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir, qualora optino, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole del citato art. 5.

In caso di opzione va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". **L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta per il quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata. I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la Sez. III.**

Sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione anche i soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78 e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al suddetto art. 29.

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, disciplina le opzioni e le revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono dai "comportamenti concludenti del contribuente". Tale regola trova applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dalle Amministrazioni pubbliche. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del suddetto D.P.R. n. 442 del 1997, le circolari n. 148/E del 26 luglio 2000 e n. 234/E del 20 dicembre 2000 hanno precisato che il comportamento concludente corrisponde alla scelta operata in sede di primo acconto. Anche in caso di inizio di attività commerciale nel corso del periodo d'imposta, il comportamento concludente si desume dal primo versamento di acconto utile. La comunicazione dell'opzione deve essere effettuata in sede di dichiarazione IVA (rigo VO50 - Modello di dichiarazione IVA 2003).

Ciò detto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e, con riferimento a queste ultime, opta per la determinazione della base imponibile dell'IRAP secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446, si avranno due basi imponibili con l'applicazione di diverse aliquote.

A tale proposito si applica l'art. 10-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446, secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati, non specificamente riferibili alle attività commerciali, per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi delle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

Pertanto, per i costi relativi a dipendenti, collaboratori coordinati continuativi ecc., le cui prestazioni siano riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale, occorrerà procedere all'effettuazione di detto rapporto.

L'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole del suddetto art. 5 può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate (può essere, ad esempio, il caso di un comune che svolge varie attività commerciali: erogazione di acqua, asili nido, mense scolastiche, ecc.).

Ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A), del comma 1, dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. 446, che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20. I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli articoli 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

I soggetti che svolgono attività commerciali e che sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica possono, ai sensi dell'art. 109, comma 4-bis, del Tuir, effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite. Ai fini della determinazione della base imponibile Irap, i componenti positivi e negativi vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica e devono essere opportunamente riclassificati.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ7**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In tale rigo va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- **rigo IQ8**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ9**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ10**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ11**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, vanno indicate le quote delle plusvalenze di competenza del periodo stesso.

Va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'assunzione di nuovi dipendenti). **Come disposto dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dei contributi erogati a norma di legge alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.**

Non assumono rilievo gli importi ricevuti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Non concorrono altresì a formare la base imponibile le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ12**, riportare il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IQ7 a IQ11;
- **rigo IQ13**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ14**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, tranne quelle rese da un soggetto – residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa o impiegato dalla stessa in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
- **rigo IQ15**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi in deducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi in deducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi in deducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, compreso l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ18**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ19**, oneri diversi di gestione. Concorrono a formare la base imponibile le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. Non sono deducibili le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.
- **rigo IQ20**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ21**, riportare il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IQ13 a IQ20;
- **rigo IQ22**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 446. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nella colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali dedu-

zioni. Se i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti;

- **rigo IQ23**, colonna 2, va indicato il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei rigi IQ12, IQ21 e IQ22 colonna 4. In colonna 1 va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9% o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale di cui all'allegata tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.4

Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, ovvero esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir.

Tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta per il quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata. **I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la presente Sezione.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2002, a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto, detti soggetti, sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del presente modello. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno 2002 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:

- nel **rigo IQ24**, l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- nel **rigo IQ25**, l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA;
- nel **rigo IQ26, colonna 1**, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel **rigo IQ26, colonna 2**, le spese relative agli apprendisti e ai disabili impiegati nel periodo d'imposta, così come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- nel **rigo IQ26, colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel **rigo IQ26, colonna 4**, la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3;
- nel **rigo IQ27, colonna 2**, il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei rigi da IQ24 a IQ26 colonna 4. In **colonna 1** va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9% o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.5

Sezione IV - Determinazione dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione dell'imposta dovuta in funzione delle diverse aliquote applicabili.

Nel **rigo IQ28, colonna 1**, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di cui al rigo IQ6 assoggettabile all'aliquota dell'8,5 per cento e, nella **colonna 3**, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota. Nel **rigo IQ29, colonna 1**, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di rigo IQ23 o IQ27 assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento (importi di colonna 2 dei predetti rigi, al netto degli importi eventualmente indicati in colonna 1) e, nella **colonna 3**, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per la predetta aliquota.

Nel **rigo IQ30, colonna 1**, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta indicato in colonna 1 del rigo IQ23 o in colonna 1 del rigo IQ27 riferibile all'esercizio di attività agricola; nella colonna 2, l'aliquota dell'1,9% o la diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole; nella **colonna 3**, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata in colonna 2.

Nel **rigo IQ31, colonna 1**, relativa all'attività commerciale, va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta corrispondente alla somma degli ammontari indicati nelle colonne 2 dei rigi IQ29 e IQ30. Nella **colonna 2**, relativa all'attività istituzionale, va indicato l'importo di rigo IQ28, colonna 2.

Nel **rigo IQ32, colonna 1**, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, relativa all'attività commerciale (rigo IQ40, colonna 1, del mod. UNICO 2002-Quadro IQ). Nella colonna 2, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, relativa all'attività istituzionale (rigo IQ40, colonna 2, del mod. UNICO 2002-Quadro IQ, al netto dell'importo indicato nella colonna 1 del predetto rigo).

Nei **rigi IQ33 e IQ34** vanno indicati, rispettivamente, gli importi dei due acconti effettuati nel periodo d'imposta 2002 relativi all'attività commerciale.

Nel **rigo IQ35** va indicato il totale degli importi degli acconti mensili effettuati nel periodo d'imposta 2002 relativi all'attività istituzionale.

Si precisa che nel caso in cui sia stato effettuato erroneamente un duplice versamento a titolo di acconto mensile Irap o un versamento in misura superiore a quanto effettivamente dovuto, le amministrazioni pubbliche potranno far valere l'acconto versato in eccedenza, a titolo di saldo dell'imposta. Qualora, invece, sia stato effettuato un erroneo versamento su un conto regionale diverso da quello della regione avente diritto (ad esempio, somme intestate alla regione nella quale il dipendente ha il domicilio fiscale, ovvero errata indicazione del codice regione), l'ente che ha effettuato il versamento dovrà darne comunicazione alla regione a favore della quale sono state erroneamente imputate le somme; tale ultima regione, infatti, provvederà ad inoltrare richiesta di girofondi al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEP, Ufficio XII, il quale procederà alla sistemazione contabile delle partite segnalate. A tal fine, la regione dovrà indicare il numero del conto di tesoreria centrale da cui prelevare i fondi ed il numero del conto di tesoreria di destinazione. Analoga procedura va adottata qualora gli importi dovuti a titolo di acconto Irap siano stati erroneamente versati sui conti intestati "Irap - addizionali regionali o Provincia autonoma", ovvero quando i versamenti siano stati eseguiti sul conto intestato "Irap - Amministrazioni pubbliche" anziché "Irap - altri soggetti" e viceversa. Per esigenze di semplificazione è peraltro opportuno che le richieste di rettifica delle Regioni vengano cumulate, per singolo tributo, con cadenza mensile e che vengano prodotte al predetto Ufficio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la stessa cadenza mensile.

Si precisa che le Amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a provvedere al versamento dell'IRAP secondo le modalità indicate dal Decreto interministeriale 2 novembre 1998 n. 421, di attuazione dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446. Pertanto tali soggetti non possono effettuare i versamenti utilizzando il mod. F24, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile sulla quale calcolano l'imposta dovuta.

Nel **rigo IQ36, colonna 1**, va indicata l'imposta dovuta a saldo relativa all'attività commerciale derivante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ31, colonna 1, e la somma degli importi dei rigi IQ32, IQ33 e IQ34, colonna 1. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ37, colonna 1, che costituisce l'ammontare del credito IRAP derivante dall'attività commerciale.

Nel **rigo IQ36, colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo IQ31, colonna 2, e la somma dell'importo dei rigi IQ32 e IQ35, colonna 2. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo IQ37, colonna 2, che costituisce l'ammontare del credito IRAP relativo all'attività istituzionale.

Si fa presente che il credito indicato nel rigo IQ37, colonna 1, può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi relativi all'attività commerciale, mentre il credito indicato in colonna 2 può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi relativi all'attività istituzionale.

1.6**Sezione V -
Ripartizione
regionale
dell'imposta
determinata su
base retributiva**

In tale sezione va indicata la ripartizione regionale dell'imposta dovuta, dell'ammontare degli acconti effettuati e dei saldi da versare, nonché l'eventuale somma a credito che è possibile portare a riduzione dei versamenti del saldo e dei successivi acconti mensili.

Nei **rigli** da **IQ38** a **IQ48** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice regione, ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella **colonna 2**, la base imponibile imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 3**, l'imposta imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 4**, il totale degli acconti mensili effettuati relativi a ciascuna regione o provincia autonoma aumentato dell'eccedenza relativa all'anno precedente indicata nel rigo IQ32, colonna 2;
- nella **colonna 5**, l'ammontare dell'Irap a credito derivante dalla differenza tra l'importo della colonna 4 e l'importo della colonna 3;
- nella **colonna 6**, il totale dell'imposta dovuta a saldo per ciascuna regione o provincia autonoma.

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo.

1.7**Sezione VI -
Riepilogo dei
versamenti di
acconto e saldo
effettuati su base
retributiva**

Nei **rigli** da **IQ49** a **IQ74** vanno indicati gli estremi dei versamenti mensili degli acconti nonché del saldo relativo ad ogni regione o provincia autonoma indicando:

- nella **colonna 1**, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 2**, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella **colonna 3**, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella **colonna 4**, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti i versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella **colonna 5**, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella **colonna 6**, la data del versamento;
- nella **colonna 7**, l'importo del versamento effettuato.

La somma degli importi indicati in colonna 7, ad esclusione delle righe di saldo, deve corrispondere al totale degli acconti istituzionali indicato a rigo IQ35, colonna 2.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446 i soggetti che compilano la sezione I sono tenuti al versamento dell'acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nella misura previste dall'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo.

1.8**Sezione VII -
Ripartizione
regionale
dell'imposta
determinata su base
non retributiva**

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante. Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri comandati o distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446, la regola sopra illustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione. Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione o provincia autonoma ovvero all'estero.

Nei **rigli** da **IQ75** a **IQ85** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 3**, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota dell'1,9% per l'esercizio di attività agricola; indicare 3 in caso di diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole;
- nella **colonna 4**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 5**, il totale degli acconti riferiti ad ogni singola regione o provincia autonoma aumentato dell'eccedenza relativa all'anno precedente indicata nel rigo IQ32, colonna 1;
- nella **colonna 6**, l'importo a credito dell'imposta ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 5, l'importo indicato in colonna 4;
- nella **colonna 7**, l'importo del saldo dell'imposta da versare ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 4 quello indicato in colonna 5;

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi in un quadro aggiuntivo.

1.9

Sezione VIII - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

Nei **rigli** da **IQ86** a **IQ91** vanno indicati gli estremi dei due versamenti di acconto e di saldo relativi ad ogni regione o provincia autonoma indicando:

- nella **colonna 1**, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 2**, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella **colonna 3**, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella **colonna 4**, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti i versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella **colonna 5**, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella **colonna 6**, la data del versamento;
- nella **colonna 7**, l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.

Si ricorda che le Amministrazioni pubbliche devono provvedere al versamento dell'IRAP secondo le modalità indicate dal Decreto Interministeriale 2 novembre 1998 n. 421. Ne consegue che tali soggetti non possono effettuare i versamenti utilizzando il mod. F24, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile sulla quale calcolano l'imposta dovuta.

L'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, con riguardo al valore della produzione determinato su base non retributiva, è dovuto in misura pari al 99 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ31 – sempreché tale importo sia superiore ad euro 20,66 – e deve essere versato in due rate:

- la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (è il caso, ad esempio, degli enti locali che, a norma dell'art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267- testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - approvano il rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo) versano la prima rata di acconto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto ovvero, se non approvato nel termine stabilito, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

La prima rata non è dovuta se l'importo non è superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. – la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

Si precisa che il contribuente ha la facoltà di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che prevede sia dovuta per lo stesso periodo: resta fermo che, in tale ipotesi, ai fini del regime sanzionatorio, si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

APPENDICE

Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell' Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), assume valore puramente indicativo essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita, pertanto, a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all' art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purché il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53 pari a £. 150.000.000.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art. 1 - L. R. 29/03/01 n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi *** (agevolazione sospesa in quanto subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dell' esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea)	0,90	01/01/02	***	Art. 13 - L. R. 10/05/02 n. 7
	A4	Agevolazioni per i soggetti di cui all' art.3 ,co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7
Basilicata	A1	Agevolazione Onlus	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 3 L. R. 31/01/02 n. 10
Emilia Rom.(*)	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
(*) La regione Emilia Romagna, con nota del 21 gennaio 2003, ha precisato che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la riduzione si applica a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.						
Friuli V. G.	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//		si attende regolamento di attuazione	Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/02	per imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 25/01/02 n.3
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/02	per imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 25/01/02 n.3
	A3	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/03	per imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	A4	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. 7/92 aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/03	per imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//		si attende regolamento di attuazione	Art. 64, L. R. 22.04.2002 n. 12
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
	E2	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7.02.1992, n. 7.	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23
Lazio (*)	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	0,90	01/01/02		Legge regionale 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93) Riduzione di aliquota dell'0,50%	3,75	01/01/02		Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	3,75	01/01/02		Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02		Come sopra

	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,75	01/01/02		Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell' aliquota IRAP)	4,25	01/01/02		Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, escluso 51.1; 62)	5,00	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell' 1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2, 92.4)	5,25	01/01/02		Come sopra
	M3	Maggiorazione dell' 1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,75	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. ISTAT 85.31,85.32)	3,75	01/01/02		Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A)	3,25	01/01/02		Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A)	3,75	01/01/02		Come sopra
(*) La regione Lazio, con nota del 20 novembre 2002, ha precisato che le variazioni di aliquota IRAP introdotte dalla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 si applicano a tutti i periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2002.						
Liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90;	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21/05/01 n. 13 così come integrato dall'art. 3, co. 1, L. R. 07/05/02 n. 20
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97 aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani, alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	periodo di imposta d'inizio attività e due successivi	Art. 3, co. 2, L.R. 07/05/02 n. 20
	A3	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione : a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 N.B. Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della L. 381/1991.	3,00	01/01/02		Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
Lombardia	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2002, 4,75%)	5,75	01/01/02		Art. 1 co. 5 L. R. 18/12/01 n. 27
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2003, 4,25%)	5,25	01/01/03		Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33
	A1	Agenzie viaggi e turismo-compresi i tour operators- (codice ISTAT 63.30.1), guide e accompagnatori turistici (codice ISTAT 63.30.2)	3,25	01/01/02	solo per l'anno d'imposta 2002	Art. 1 co. 6 L. R. 18/12/01 n. 27
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 L. R. 18/12/01 n. 27
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. a), b),c),d),e) L. R. 19/12/01 n. 35

		b) alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove imprese giovanili di cui all'art.6 della l.r. 20 maggio 1997, n.31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002;			per i primi due anni di imposta	
		c) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460;			a regime	
		d) alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381;			a regime	
		e) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.			a regime	
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	3,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 5 L. R. 19/12/01 n. 35
	M2	Maggiorazione aliquote per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 446/1997 (banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazioni)	5,75	01/01/02	periodo d'imposta in corso al 01/01/02	Art. 1, co. 6 L. R. 19/12/01 n. 35
Piemonte	E1	Esonero per l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"), dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.	esente	01/01/01	a regime	Art. 1, L. R. 05/08/02 n. 20
Puglia	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sicilia (*)	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997	5,25	01/01/02		Art.7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	A1	Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25%	4	01/01/03		Art.7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25	27/03/02		Art.7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia, l'aliquota del 3,25%	3,25	27/03/02	tre anni dalla denuncia	Art.7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	E1	Organizzazioni non lucrative di cui al D.lgs. 4/12/1997, n.460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono esenti dall'IRAP	esenti	01/01/02		Art.7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
(*) La regione Sicilia, con nota del 6 febbraio 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, anche con riguardo i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta che iniziano successivamente alle decorrenze stabilite dalla stessa.						
Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26/1/01 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26/1/01 n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/1/01 n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2
	A5 (*)	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane	3,75	01/01/03	a regime	Art. 1, L. R. 20/12/02 n. 43
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
	M1 (*)	Soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43
(*) La regione Toscana, con nota del 12 marzo 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, per i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2003.						
Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/4/01 n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27/04/01 n. 13

	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
Veneto	A1	Agevolazione per le imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 9/02/01 n. 5
	A2	Agevolazione per le imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 09/02/01 n. 5
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi costituiti nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 3, L. R. 09/02/01 n° 5
Prov. di Bolzano	E1	Esenzioni Onlus	esenti	dal periodo d'imposta in corso all'01/01/03	a regime	Art. 1, L. P. 26/07/02 n. 11
Prov. di Trento	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP per Imprese di cui all'art.2 della L.P. 13/12/99 n.6 che attuano investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti previsti dall'art. 3 della stessa legge	//	si attende regolamento di attuazione	periodo d'imposta in corso	Art. 5, L. P. 22-3-2001, n. 3
	A1	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3, L. P. 22/03/01 n. 3
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 1, L. P. 31/12/01, n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti esercenti attività di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche – Ateco / 91	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 3, L. P. 31/12/01, n. 11
	A4	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi	0,90	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 2, L. P. 31/12/01, n. 11
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.446/1997 considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) .	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 13, L. P. 19/02/02, n. 1
	A6	Agevolazione per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001/2002.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art.16, co. 2 L.P. 11/06/02, n.8
Per tutte le regioni	XX	Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella				